

## Allegato "A"

Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni comunali tra i Comuni di Sperlonga (LT) Monte San Biagio (LT), Campodimele (LT) e Lenola (LT).

### **ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

La presente Convenzione ha ad oggetto l'impegno generale dei sottoscrittori a gestire in forma associata ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000, mediante Uffici Unici Intercomunali, le seguenti funzioni e servizi fondamentali così come individuate dall'art. 19 D.L. 95/2012:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- accertamento e riscossione tributi comunali

**Gli Enti** partecipanti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

- a) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- b) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- c) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
- d) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- e) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

### **ART. 2 – DENOMINAZIONE E SEDE**

Le strutture associate assumono la denominazione di Servizi Associati.

La puntuale organizzazione della gestione dei singoli servizi associati sarà disciplinata con successivi Regolamenti e/o Convenzioni attuative della presente Convenzione quadro approvati dalla Conferenza dei Sindaci e dai Comuni associati.

### **ART. 3 – COMUNE CAPOFILA**

La presente convenzione individua il Comune capofila della presente convenzione quadro nel Comune di Sperlonga.

In sede di approvazione delle convenzioni attuative/regolamenti di organizzazione per la gestione dei servizi associati verrà individuato il Comune referente del singolo servizio associato.

## **ART. 4 – ORGANI**

La presente Convenzione prevede i seguenti organi:

1. La Conferenza dei Sindaci
2. Il Presidente

**La Conferenza** dei Sindaci dei Comuni convenzionati svolge le funzioni di indirizzo e controllo inerenti la presente convenzione; in particolare, propone ed approva ulteriori servizi da associare, approva i regolamenti e/o convenzioni attuative per la organizzazione dei singoli servizi, sottoponendoli all'approvazione dei singoli organi collegiali competenti dei Comuni aderenti, la relazione annuale sull'andamento degli Uffici Unici Intercomunali ed emana direttive nelle materie di competenza dell'Ufficio Unico del Comune capofila. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti e, una volta assunte, sono vincolanti per tutti gli enti aderenti alla presente convenzione, e, samina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza dei presenti.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dagli altri Sindaci a rotazione.

Il mandato del Presidente è di tre anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

**Il Presidente** convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

## **ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La durata della convenzione è stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di stipula della presente.

La convenzione può essere rinnovata, prima della scadenza naturale, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari, dagli Enti aderenti.

## **ART. 6 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALLA CONVENZIONE**

Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire alla gestione di uno o più delle funzioni o servizi in forma associata previa l'approvazione della presente Convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Decorsi due anni, ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente da uno specifico servizio attraverso apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione da trasmettere, entro il 30 luglio, agli altri Comuni ad esso associati. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese sino all'operatività del recesso stesso.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Associazione per l'effettuazione del servizio. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

## **ART. 7 – AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale per la gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

## **ART. 8 – RISORSE UMANE**

L'entità delle risorse umane da impegnare per il corretto espletamento dei servizi coincide con quella attualmente in servizio presso ciascun Comune, oltre a quelle che potranno essere eventualmente destinate ad esse attraverso processi di mobilità interna ed esterna, ovvero attraverso procedure assunzionali di carattere concorsuale, laddove possibile.

L'utilizzo del personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione sull'intero ambito territoriale, deve prevedere di norma una distribuzione proporzionale dei dipendenti dei diversi enti, corrispondente in termini quantitativi al rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune e quella complessiva degli Enti associati, tenuto conto delle effettive esigenze dei singoli comuni.

## **ART. 9 – IMPEGNI DEI COMUNI**

Ciascuno degli enti che aderisce alla presente convenzione si impegna ad organizzare la propria struttura in modo da assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi associati.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli impegni che deriveranno dalla sottoscrizione del presente atto che saranno definiti successivamente in sede di approvazione dei Regolamenti di organizzazione per la gestione dei Servizi associati.

Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.

I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.

L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità

## **ART. 10 – ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI**

I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti e/o convenzioni attuative della presente convenzione quadro nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolato dai singoli regolamenti e/o convenzioni attuative e sarà improntato a criteri di qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

2. Le convenzioni attuative e/o i regolamenti attuativi per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.

3. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni e/o regolamenti attuativi.

## **ART. 11 – RISORSE FINANZIARIE**

I Comuni associati sono tenuti a prevedere nei propri bilanci apposite risorse per il funzionamento dei servizi da gestire in forma associata.

I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono basati sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il seguente criterio: ogni Comune si farà carico nei rispettivi bilanci delle spese del proprio personale e del mantenimento funzionale delle dotazioni strumentali di proprietà;

Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando, quando possibile, una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti. Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza, tenuto conto delle necessità degli Enti aderenti.

I beni strumentali alle gestioni associate in oggetto, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dei Servizi Associati.

L'acquisto di nuovi beni per i Servizi Associati sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci, su indicazione degli Uffici Unici Intercomunali.

---

#### **ART. 12 – COMUNICAZIONE**

Per ciascuno dei servizi associati, alla data della sua attivazione, verrà data tempestiva comunicazione a ciascuna delle autorità sovraordinate e agli enti comunque coinvolti nella loro operatività.

Verrà inoltre data tempestiva comunicazione ai cittadini per favorire la conoscenza e l'accesso alle nuove modalità operative.

#### **ART. 13 – GARANZIE**

I Comuni partecipanti alla presente convenzione si impegnano ad adottare, entro termini concordati in sede di conferenza dei sindaci, i citati Regolamenti di organizzazione per la gestione dei Servizi associati. Fino all'emanazione dei Regolamenti unici si applicano i regolamenti vigenti in ogni comune.

In caso di recesso, gli enti recedenti si obbligano e garantiscono, pena la invalidità e inoperatività della deliberazione relativa, di assumere a proprio carico tutti gli oneri economici e finanziari residui di propria spettanza oltre alla eventuale quota contributiva regionale o di altro soggetto finanziatore che dovesse essere ridotta a causa del cennato recesso.

#### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci;

Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

#### **ART. 15. – RINVIO**

Per quanto non previsto nella presente convenzione quadro si rimanda alle Convenzioni e/o Regolamenti di attuazione di ciascuno specifico servizio associato, oltre che ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché a quanto disposto dal D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dalle leggi vigenti nelle specifiche materie dei servizi associati.

#### **ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI**

La presente disposizione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.